

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. I
N. 2

MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(PAGLIARINI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(URBANI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 545, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 25 ottobre 1994 (v. stampato Senato n. 1056)

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 1994

Roma, 18 novembre 1994

SIGNORI MEMBRI DEL PARLAMENTO! mi è stata sottoposta per la promulgazione la legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 545, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM.

Il testo del provvedimento presentato dal Governo ha subito delle modificazioni nel corso dell'iter parlamentare, con l'approvazione di diversi emendamenti, alcuni dei quali comportano oneri finanziari che risultano privi della necessaria copertura.

Mi riferisco, in particolare, al comma 2-bis aggiunto all'articolo 1, e ai commi 1-bis e 6-bis aggiunti all'articolo 10 del decreto-legge.

Con il primo vengono estese ai dirigenti delle società controllate dall'EFIM poste in liquidazione coatta amministrativa, le particolari garanzie contrattuali già previste per i dirigenti dell'Ente stesso per quanto riguarda i trattamenti di fine rapporto.

Con i commi aggiuntivi all'articolo 10 vengono estese al personale delle società finanziarie, delle società di servizi e delle società di servizi finanziari controllate dall'EFIM, cessato dal rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di riassunzione nelle pubbliche amministrazioni, originariamente previste soltanto per il personale dell'Ente.

Si tratta di norme che appaiono censurabili sotto il profilo della copertura finanziaria, non soltanto per la mancata indicazione dei mezzi per far fronte all'incremento di spesa che da esse deriva, ma ancor prima perché i maggiori oneri non vengono neppure indirettamente quantificati.

Ci si trova, dunque, dinanzi ad un caso chiaro ed inequivocabile di violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Violazione del resto, già rilevata dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, il cui parere contrario ha richiesto la messa in votazione del provvedimento per appello nominale ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento di quel Ramo del Parlamento.

Pertanto, pur sapendo che ne potrà scaturire la decadenza del decreto-legge, data l'imminente scadenza del termine per la conversione, ritengo mio dovere chiedere, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, che il Parlamento proceda al nuovo esame della legge approvata.

SCÀLFARO.

DINI, *Ministro del tesoro.*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 545, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM

ART. 1.

1. Il decreto-legge 19 settembre 1994, n. 545, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM, è conver-

tito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 novembre 1993, n. 471, 21 gennaio 1994, n. 45, 23 marzo 1994, n. 191, 23 maggio 1994, n. 306, e 22 luglio 1994, n. 462.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1994, N. 545*All'articolo 1:*

al comma 1, sono premesse le parole: « Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. I dirigenti delle società controllate dall'EFIM poste in liquidazione coatta amministrativa possono usufruire dei trattamenti indicati nell'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come previsto per i dirigenti EFIM ».

All'articolo 2:

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché nei diritti e nelle attribuzioni di cui le società cedenti erano titolari in forza di legge o di provvedimento amministrativo o di contratto con la pubblica amministrazione ».

All'articolo 8:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché a professionisti e lavoratori autonomi ».

All'articolo 9:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché a professionisti e lavoratori autonomi ».

All'articolo 10:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Entro centoventi giorni dalla data di cessazione del rapporto di impiego, il personale delle società controllate dal sop-

presso EFIM poste in liquidazione coatta amministrativa ha facoltà di presentare domanda per la riassunzione, con la procedura di cui al comma 2, nelle pubbliche amministrazioni »;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano al personale delle società finanziarie, delle società di servizi e delle società di servizi finanziari, controllate dall'EFIM, cessato dal rapporto di lavoro ».